



CITTÀ DI CAMPOBASSO

ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI

AVVISO PUBBLICO PER L'AMMISSIONE ALL'ASSISTENZA SOCIO-ECONOMICA (PATTO SOCIALE)

Il Dirigente dell'Area Servizi alla Persona, Servizio Politiche Sociali, emana il presente Avviso Pubblico in esecuzione della Deliberazione di C.C. n. 39 del 27/12/2016 con cui è stato approvato il Regolamento dei servizi di assistenza socio-economica e delle Delibere di G.C. n. 19 del 09/02/2017 e n. 53 del 12/03/2018 che hanno apportato correttivi all'applicazione del suddetto Regolamento.

Art.1

- Oggetto e finalità -

Il presente Avviso disciplina l'assistenza economica continuativa.

L'Assistenza economica continuativa è concessa per mesi 12, essa viene erogata ai nuclei familiari in stato di bisogno, per i quali non sia opportuna o possibile l'attivazione di altri tipi di intervento e per i quali non risulti prevedibile il superamento a breve termine delle condizioni di difficoltà.

Art. 2

- Requisiti per presentare istanza di assistenza economica-

Può presentare la domanda **una sola persona per ciascun nucleo familiare che abbia compiuto la maggiore età**, in possesso dei seguenti requisiti:

- essere cittadino italiano o straniero (comunitario o extracomunitario, purché in possesso di idoneo titolo di soggiorno in corso di validità relativamente a sé e alla propria famiglia);
- avere la **residenza nel territorio comunale da almeno 1 anno**;
- essere disoccupato o inoccupato al momento della presentazione dell'istanza, secondo le nuove disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 150/2015;
- avere un ISEE 2019 (ordinario o corrente, secondo le disposizioni vigenti in materia) inferiore o uguale ad € 3.000,00;
- non essere beneficiario, da parte di ciascuno dei componenti il nucleo familiare, di altri trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria o assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre Pubbliche Amministrazioni, per un importo complessivo, **riferito all'intero nucleo, superiore a 600,00 euro mensili, percepiti nel mese precedente all'istanza, fatta eccezione del Patto sociale**;
- non avere la proprietà di uno o più beni immobili con un valore catastale superiore a 10.000,00 euro, fatta eccezione per la casa di abitazione il cui valore catastale non può comunque superare i 50.000,00 euro (*requisito riferito a ciascun componente del nucleo familiare*);
- non avere un patrimonio mobiliare superiore a 6.000,00 euro, accresciuto di 2.000,00 euro per ogni componente il nucleo successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000,00 euro;
- non essere intestatario di più di una autovettura e che la stessa eventuale non sia superiore a 2.000 cc e che non sia stata acquistata nei 12 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso (*requisito riferito a ciascun componente del nucleo familiare*).

L'assistenza economica è condizionata al mantenimento, per l'intera durata del beneficio, dei succitati requisiti di ammissibilità, pena la cessazione della stessa. In caso di variazione delle dichiarazioni rese, le stesse vanno comunicate obbligatoriamente entro 30 giorni all'Ufficio competente.

Art. 3

- Domanda di ammissione-

Le persone in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, devono presentare istanza, per usufruire dell'assistenza economica continuativa, presso lo Sportello unico dei Servizi alla Persona, ubicato a Campobasso in via Cavour 5.

La domanda deve essere redatta **utilizzando esclusivamente l'apposito modello predisposto dall'Ufficio competente**, avendo cura di allegare la certificazione in esso richiesta.

Tale modello, unitamente all'Avviso Pubblico in parola, è disponibile presso il sopra citato Sportello, nonché scaricabile dal sito ufficiale del Comune di Campobasso www.comune.campobasso.it o dal sito dell'Ambito Territoriale Sociale di Campobasso www.ambitosocialecb.it

La domanda potrà essere presentata:

- mediante consegna a mano presso lo Sportello Unico di via Cavour 5, negli orari di apertura al pubblico (lun., merc., ven. dalle ore 10.30-12,30; mart. e giov. dalle ore 16,00 alle 17,30);
- spedita a mezzo posta all'indirizzo: Servizi Sociali, Via Cavour 5, 86100 Campobasso;
- inoltrata alla pec del Comune di Campobasso al seguente indirizzo: comune.campobasso.protocollo@pec.it;

L'istanza di ammissione dovrà essere presentata a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito internet del Comune di Campobasso e pervenire **entro e non oltre le ore 12:00 del 2 maggio 2019 (Non fa fede il timbro postale, ma la data di ricevimento al Comune di Campobasso).**

Art. 4

Irricevibilità ed inammissibilità delle domande

Le domande presentate ai sensi del presente Avviso sono sottoposte, in via preliminare, a un procedimento di verifica delle condizioni di ricevibilità e di ammissibilità alla successiva valutazione.

Sono considerate **irricevibili** le domande:

- pervenute o consegnate a mano oltre il termine di scadenza del presente Avviso.

Sono considerate **inammissibili** le domande:

- nelle quali la dichiarazione risulti incompleta;
- priva della sottoscrizione in calce alla domanda;
- presentate su modulistica diversa da quella allegata al presente Avviso;
- in caso di rifiuto e/o rinuncia ad altre misure alternative di contrasto alle povertà (tirocinio formativo etc.), fatti salvi il rifiuto o la rinuncia motivati da caso fortuito o forza maggiore;

La incompletezza della domanda (es. casella non barrata o evidenti errori materiali, etc. oppure la mancata produzione di certificazioni richieste non acquisibili tra PP.AA.), è sanabile nel solo caso in cui la documentazione sia già in possesso (per altri bandi o usi diversi dall'Ufficio preposto) o la volontà dell'istante sia altrimenti dedotta.

Art. 5

Importo del sussidio e criteri operativi di attribuzione

L'importo del sussidio è stabilito in una **somma mensile compresa tra un minimo di € 120,00 e un massimo di € 500,00 per nucleo familiare** determinato in base al punteggio che scaturisce dai seguenti parametri e criteri: punteggio massimo attribuibile = **punti 100** (cui corrisponde l'importo massimo di € 500,00).

- **Valore dichiarazione ISEE, max 20 punti**, da attribuire con la seguente formula: $(3.000 - \text{valore ISEE nucleo familiare}) / 3000 * 20$;
- **Carichi familiari (non si considera il richiedente), max 60 punti**:
 - 1 componente = 3 punti (6 punti se minore);
 - 2 componenti = 6 punti (12 punti se minori);
 - 3 componenti = 9 punti (18 punti se minori);
 - 4 componenti = 12 punti (24 punti se minori);
 - 5 componenti = 15 punti (30 punti se minori);
 - 6 componenti = 18 punti (36 punti se minori);
 - 7 componenti = 21 punti (42 punti se minori);
 - 8 componenti = 24 punti (48 punti se minori);
 - 9 componenti = 27 punti (54 punti se minori);
 - 10 componenti o + = 30 punti (60 punti se minori);
- **Disagio abitativo documentato, max 10 punti**:
 - Alloggio di emergenza (deve intendersi quello procurato dall'assistenza pubblica o da soggetti privati comunque certificato) = 5 punti;
 - Alloggio non idoneo (non agibile) o situazioni di coabitazione di più nuclei familiari (deve intendersi l'unità immobiliare non in possesso dei requisiti igienico-sanitario per l'utilizzo ai fini abitativi certificato dall'autorità competente) = 7,5 punti;
 - Condizione di sfratto esecutivo in corso, per morosità incolpevole (deve intendersi quella individuata sulla base dei criteri fissati dalla delibera di G.M. n. 18/2016) = 10 punti;
 - Mancanza assoluta di alloggio (deve intendersi la assenza di dimora accertata da parte dell'Autorità competente) = 10 punti;
- **Condizione lavorativa, max 10 punti**:
 - Nessun componente il nucleo risulta occupato secondo le nuove disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 150/2015 o pensionato = 10 punti.

L'importo mensile del patto è determinato con la seguente formula: **somma del punteggio conseguito** (con l'applicazione dei criteri e parametri di cui al precedente punto 3) **/100*500**

Sarà garantito in ogni caso l'importo minimo di euro 120 mensili.

L'assistenza economica in forma continuativa è concessa per 12 mesi ed è prevista l'anticipazione di una sola mensilità ancora non maturata, per un massimo di due volte durante l'intero periodo del beneficio.

L'importo mensile è soggetto a riduzione, nel caso le risorse di bilancio non fossero sufficienti.

In caso di ammissione del nucleo familiare al beneficio del Reddito di Inclusione (ReI) erogato dall'INPS o altre misure analoghe (Reddito di Cittadinanza), concesse per la medesima finalità, **l'assistenza economica comunale è garantita, a titolo integrativo e complementare, solo per la differenza rispetto all'importo mensile del ReI o dell'eventuale altra misura applicata.**

Art. 6

-Valutazione -

Le istanze ammissibili, ai sensi del precedente art. 5, saranno valutate dall'assistente sociale competente per territorio, mediante visita domiciliare e/o colloquio in ufficio, eventualmente anche con l'ausilio della Polizia Municipale, che dovrà accertare:

1. le condizioni socio-economiche del nucleo familiare, deducibili anche dall'età dei componenti, dal loro stato di salute, dalle risorse personali e familiari, dallo svolgimento di attività lavorative e dalla condizione abitativa;
2. l'adeguatezza di un intervento economico o la eventuale necessità di attuare altre forme di intervento (sostitutive o integrative rispetto all'intervento economico), più adatte ed opportune in relazione alle condizioni generali ed ai "bisogni" espressi.

In caso di sussistenza dei presupposti di ammissibilità al beneficio economico, tali informazioni verranno valutate in sede istruttoria e saranno poste a base del **Progetto di assistenza disciplinato dall' art. 3** del Regolamento, al quale il nucleo dovrà aderire e che verrà appositamente sottoscritto.

Le istanze, corredate dal progetto di assistenza di cui all'art. 3 del citato Regolamento, verranno valutate da un'apposita Commissione.

Art. 7

-Esito procedimento -

L'esito del procedimento amministrativo verrà formalizzato con apposito provvedimento del Dirigente.

Esso sarà comunicato mediante nota scritta entro 30 giorni dal termine di ricezione delle domande. In caso negativo, l'istante potrà presentare, nei successivi 15 gg., istanza motivata di riesame, che entro il termine di 30 gg.

Art. 8

- Agevolazioni in materia di tributi e tariffe comunali -

I beneficiari dell'assistenza economica continuativa e coloro che pur avendone i requisiti ne sono temporaneamente esclusi in quanto ammessi a godere di altre forme di sostegno al reddito (ReI, borse lavoro, tirocini formativi, ecc.), saranno ammessi ad usufruire delle agevolazioni attualmente previste dalla regolamentazione comunale in materia di tassa rifiuti e tariffa acqua potabile (esonero totale o parziale).

Nello specifico l'esonero totale è applicato a favore dei nuclei familiari cui venga attribuito un punteggio in graduatoria pari o superiore a 40 (inteso quale soglia di "maggior bisogno"), mentre, in tutti gli altri casi, spetta l'esonero parziale, nella misura stabilita dalla citata regolamentazione comunale, fatte salve eventuali situazioni particolari valutate, motivate e documentate dall'assistente sociale in sede di redazione del PAI, per le quali verrà pure riconosciuto l'esonero totale.

Art. 9

-Tutela della riservatezza-

Ai fini della tutela della riservatezza delle situazioni personali e familiari, si applicano le norme di cui al D. Lgs. n. 196/2003 (ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 e dell'art. 13 D.Lgs, italiano n. 196/2003 (e ss.mm.e/o ii.) codice in materia di protezione dei dati personali).

In particolare le relazioni del servizio sociale e la documentazione sanitaria non verranno allegate ai provvedimenti relativi alle proposte di ammissione ai benefici.

Art. 10

- Norme di rinvio -

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Avviso, si rinvia alle disposizioni delle leggi in materia e del Regolamento dei servizi di assistenza socio-economica.

Il Dirigente
F.to Dott. Vincenzo De Marco